

*Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo
dei Segretari Comunali e Provinciali*

**DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO NAZIONALE DI AMMINISTRAZIONE**

N. 275/2001

OGGETTO: Trattamento giuridico ed economico del segretario nominato presso sedi di segreterie di enti appartenenti a fasce inferiori rispetto a quella di iscrizione.

L'anno duemilauno addì 6 del mese settembre 2001 alle ore 11.05 e seguenti nella sala delle adunanze, regolarmente convocato, si è riunito, in II convocazione in **ROMA**, Via del Tritone, n.125, sede dell'**Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali**, il **Consiglio di Amministrazione** nelle persone dei Signori:

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| • SUSTA Avv. Gianluca | <i>Presidente</i> |
| • PORPORA Prof. Giuseppe | <i>Vicepresidente</i> |
| • D'ALESSIO Prof. Gianfranco | <i>Consigliere</i> |
| • DI RONZA Dott.ssa Anna | <i>Consigliere</i> |
| • NALDONI Dott. Luigi | <i>Consigliere</i> |
| • MOFFA Dott. Silvano | <i>Consigliere</i> |
| • SORTINO Edoardo | <i>Consigliere</i> |
| • TALARICO Dott. Carmine | <i>Consigliere</i> |

Presente
NO
SI
SI
SI
NO
NO
SI
SI

Presiede la seduta il Vice **Presidente Prof. Giuseppe Porpora**.

Partecipa il **Direttore Generale Avv. Moreno Morando**, che svolge le funzioni di segretario verbalizzante avvalendosi della collaborazione del personale degli uffici.

**DELIBERAZIONE N.275
DEL 6 SETTEMBRE 2001**

Oggetto: Trattamento giuridico ed economico del segretario nominato presso sedi di segreterie di enti appartenenti a fasce inferiori rispetto a quella di iscrizione.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che è di assoluta priorità affrontare la questione riguardante la possibilità e gli effetti della nomina di un segretario comunale in sedi di segreteria relative a fasce inferiori rispetto a quelle di appartenenza, onde definire le relative conseguenze in ordine al mantenimento dell'iscrizione nella fascia di appartenenza ed al corrispondente trattamento economico.

Considerato che, in base ai principi generali dell'ordinamento giuridico nonché con riferimento alla specifica normativa sullo *status* dei segretari comunali e provinciali (D.Lgs. 267/2000; d.P.R. 465/1997; CCNL dei segretari comunali e provinciali del 16/05/2001) non sembra desumibile in detti casi una perdita della qualifica posseduta ovvero dell'iscrizione nella fascia di appartenenza;

Considerato che, a questi fini, rilevano in particolare:

- l'art. 11, comma 6, del d.P.R. 465/1997, ai sensi del quale il segretario che ha conseguito l'idoneità alla fascia professionale superiore è iscritto alla fascia professionale superiore e conserva altresì, fino alla nomina in un comune di tale fascia, l'iscrizione alla fascia inferiore e la conseguente possibilità di essere nominato nei comuni di tale fascia;
- l'art. 12, comma 1, del d.P.R. 465/1997, a norma del quale, fino alla prima nomina in un comune di classe superiore, i segretari conservano anche l'iscrizione nella fascia professionale immediatamente inferiore e la possibilità di essere nominati in un comune di tale fascia;
- l'art. 11, comma 9, del d.P.R. 465/1997, il quale prevede che per gli enti locali per i quali sia stato dichiarato il dissesto e che ne abbiano fatto richiesta, il Consiglio nazionale di amministrazione consente, ove ne ravvisi giustificata motivazione, la nomina di un segretario della fascia superiore a quella di appartenenza dell'ente e che in tali ipotesi la differenza retributiva resta a carico del fondo di cui all'art. 102, comma 6, del D.Lgs. 267 del 2000;

Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali

- l'art. 11, comma 7, del d.P.R. 465/1997, a norma del quale il segretario iscritto in una fascia professionale, qualora sia collocato in disponibilità, può essere nominato, su sua richiesta, in un comune della fascia immediatamente inferiore, conservando l'iscrizione nella fascia superiore;
- l'art. 19, comma 13, del d.P.R. 465/1997, il quale dispone che il segretario in disponibilità può in qualunque momento dichiarare la propria volontà di accettare nomine in sedi di fascia professionale immediatamente inferiore a quella in cui ha prestato l'ultimo servizio da titolare o di fascia inferiore a quella per cui è idoneo;

Atteso che, con riferimento al trattamento economico in caso di nomina presso sedi di segreterie relative a fasce inferiori rispetto a quella di appartenenza, l'ordinamento generale e le norme di specie salvaguardano la posizione goduta dal segretario al momento della nomina stessa, sia che si tratti di segretario in posizione di disponibilità sia che si tratti di titolare di sede di servizio corrispondenti alla propria fascia di appartenenza;

Atteso che con riferimento al trattamento economico rilevano in particolare le sotto elencate norme:

- art. 11, comma 9, del d.P.R. 465/1997, il quale prevede che per gli enti locali per i quali sia stato dichiarato il dissesto e che ne abbiano fatto richiesta, il Consiglio nazionale di amministrazione consente, ove ne ravvisi giustificata motivazione, la nomina di un segretario della fascia superiore a quella di appartenenza dell'ente e che in tali ipotesi la differenza retributiva resta a carico del fondo di cui all'art. 102, comma 6, del D.Lgs. 267 del 2000;
- art. 43, comma 2, del CCNL, ai sensi del quale i segretari collocati in disponibilità, in caso di nomina presso un ente di fascia immediatamente inferiore a quella di iscrizione, conservano il trattamento economico previsto dal comma 1 del medesimo articolo, mentre i relativi oneri sono a carico dell'ente di nomina, ad eccezione della retribuzione di posizione che rimane a carico dell'Agenzia per la quota corrispondente alla differenza tra quella in godimento e quella prevista per la fascia di appartenenza;
- art. 19, comma 8, del d.P.R. 465/1997, a norma del quale i segretari comunali e provinciali in posizione di disponibilità ed incaricati di reggenza o supplenza hanno diritto alla stessa retribuzione spettante al segretario che sostituiscono, con oneri a carico dell'ente.

Considerato che questa Agenzia, in merito alla nomina di segretari in classe inferiore rispetto alla fascia di appartenenza, ha già formulato richiesta di parere al proprio consulente giuridico, il quale, nel parere espresso al riguardo, ha

Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali

sottolineato come il d.P.R. 465/1997 esprima quale principio generale che il segretario, in caso di nomina in classe inferiore rispetto alla fascia di appartenenza, mantiene inalterata l'iscrizione nella fascia di appartenenza e la qualifica funzionale, nonché, a certe condizioni, anche il corrispondente trattamento economico;

Dato atto che, a norma dell'art. 11, comma 8, del d.P.R. 465/1997, il contratto collettivo nazionale di lavoro dei segretari comunali e provinciali disciplina, nei limiti delle compatibilità economiche predeterminate, il trattamento giuridico ed economico dei segretari;

Dato altresì atto che il Consiglio nazionale di amministrazione, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. c) del d.P.R. 465/1997, definisce le modalità procedurali ed organizzative per la gestione dei segretari, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge e dal medesimo decreto;

Visto l'art. 31, comma 5, del CCNL dei segretari comunali e provinciali a norma del quale il sindaco ed il presidente della provincia nominano il segretario dell'ente fra gli iscritti nella fascia professionale corrispondente all'entità demografica dello stesso, fatte salve le riclassificazioni intervenute in base al previgente ordinamento;

Vista la deliberazione del Consiglio nazionale di amministrazione n. 150 del 1999 in tema di procedura di nomina del segretario titolare;

Tanto sopra premesso e considerato, ad unanimità dei voti:

DELIBERA

- 1) i segretari comunali e provinciali, titolari di sedi di segreteria ovvero in posizione di disponibilità, possono essere nominati, in qualità di titolari, presso sedi di segreteria di classe immediatamente inferiore rispetto alla fascia professionale di appartenenza;
- 2) i segretari comunali e provinciali, collocati in posizione di disponibilità, possono essere inviati in qualità di reggenti o supplenti presso sedi di segreterie di enti appartenenti a classi inferiori rispetto alla fascia professionale di iscrizione;
- 3) i segretari, nominati ai sensi dei punti precedenti, mantengono la qualifica funzionale posseduta al momento della nomina, l'iscrizione nella fascia di appartenenza, oltreché il trattamento economico goduto nell'ultima sede di servizio secondo le modalità di seguito specificate:

*Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo
dei Segretari Comunali e Provinciali*

- a) ove si tratti di segretari in posizione di disponibilità, assegnati dall'Agenzia a titolo di reggenza o supplenza in sedi di classe inferiore rispetto alla propria fascia di appartenenza, gli oneri relativi al versamento della differenza retributiva - tra quella in godimento e quella prevista per la fascia di appartenenza dell'ente- restano a carico dell'Agenzia medesima;
 - b) ove si tratti di segretari collocati in posizione di disponibilità, nominati in qualità di titolari presso un ente di classe immediatamente inferiore a quella di iscrizione, gli oneri relativi alle differenze retributive rimangono a carico dell'ente, ad eccezione di quelli relativi alla retribuzione di posizione che rimangono a carico dell'Agenzia per la quota corrispondente alla differenza tra quella in godimento e quella prevista per la fascia di appartenenza dell'ente;
 - c) qualora si tratti, invece, di segretari titolari di sede, gli oneri relativi alle differenze retributive tra quelle in godimento e quelle previste per la fascia professionale di appartenenza dell'ente inferiore, restano per intero a carico di quest'ultimo secondo le modalità da stabilirsi in sede di contrattazione collettiva decentrata integrativa di livello nazionale ai sensi degli artt. 4 ss. del CCNL dei segretari comunali e provinciale del 16.05.2001;
- 4) Il Direttore Generale è incaricato dell'esecuzione della presente deliberazione.